

----- Allegato "A" al n. 157.112/24.435 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-----Titolo I-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

Art. 1 - È costituita in Como-Albate presso il Centro Parrocchiale, via S. Antonino n.47, l'associazione denominata-----  
-----"Agorà - Incontri Culturali Albatesi"-----  
operante di fatto dal 1975 nell'ambito della Parrocchia di S. Antonino e nel territorio della Circoscrizione n. 1 del Comune di Como.-----

Art. 2 - L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di:-----

- contribuire alla crescita e allo sviluppo delle persone e della Comunità Albatese, favorendo la partecipazione ad iniziative culturali;-----
- promuovere incontri di carattere culturale nel territorio albatese;-----
- avviare la ricerca, la raccolta e l'archiviazione di materiale storico della realtà albatese allo scopo di conservare e di tutelare la memoria storica;-----
- sviluppare la partecipazione dei ragazzi frequentanti le scuole della circoscrizione alle iniziative culturali per avviare le nuove generazioni alla conoscenza della realtà territoriale, allo sviluppo dei valori umani, morali, religiosi, sociali;-----
- sviluppare il senso della socialità ed in particolare le relazioni intergenerazionali.-----

Art. 3 - Per attuare le proprie finalità l'associazione promuove iniziative culturali di vario tipo: conferenze, concerti, mostre, concorsi, serate di proiezione, manifestazioni teatrali, attività civico-sociali, ecologiche, di salvaguardia e tutela del patrimonio storico ed artistico, di formazione, di studio e di ricerca, di servizi educativi.-----

Art. 4 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia.-----

Art. 5 - Per la realizzazione delle finalità associative, l'associazione predispone idonei strumenti per promuovere la comunicazione e l'informazione.-----

Art. 6 - Gli organi dell'associazione sono:-----

- a) l'Assemblea degli associati;-----
- b) il Consiglio direttivo;-----
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;-----
- d) il Collegio dei revisori, se nominato;-----
- e) il Collegio dei probiviri.-----

Art. 7 - All'associazione collabora come consulente ecclesiastico il Parroco pro tempore della Parrocchia di Albate o un suo delegato, con il compito di contribuire alla formazione religiosa e spirituale degli associati e sostenere l'impegno



secondo i principi del Vangelo e del Magistero della Chiesa.--

-----Titolo II-----

-----ASSOCIATI-----

Art. 8 - Possono aderire all'associazione coloro, che ne condividono l'ispirazione e ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.-----

Si aderisce all'associazione facendone domanda e versando la quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo.-----

L'attività degli associati è volontaria e gratuita; tutti gli aderenti maggiorenni che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto attivo e passivo. -----

Gli associati avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.-----

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse degli associati, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. -----

È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.-----

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.-----

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. -----

Gli associati avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.-----

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione

dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.-----

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.-----


Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei probiviri di cui all'articolo 21 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.-----

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso gli associati stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.-----

Art. 9 - La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio direttivo; in essa la persona interessata dichiara espressamente di conoscere lo statuto dell'associazione, di dividerne l'ispirazione, le finalità e di volersi impegnare ad attuarle.-----

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.-----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione dell'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno sociale, dopo il quale si intende automaticamente escluso.-----



-----Titolo III-----

-----L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

Art. 10 - L'assemblea degli Associati è organo deliberante dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio tutte le volte che questi lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax o e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.-----

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.-

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria delibera in merito :-----

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- agli indirizzi ed alle direttive generali della Associazione;
- alla nomina ogni quattro anni dei componenti il Consiglio direttivo, la nomina dei probiviri e l'eventuale nomina del Collegio dei revisori dei conti;-----

- all'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;-----
- a quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice degli associati intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

L'assemblea straordinaria delibera in merito:-----

- alle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- allo scioglimento dell'associazione ed alla nomina dei liquidatori.-----

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti degli intervenuti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.-----

Per la modifica degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto, occorrono sia la presenza sia il voto favorevole di tutti gli Associati.-----

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si rimanda a quanto previsto all'articolo 20 del presente statuto.-----

Tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Gli associati possono essere altresì rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.---

**Art. 12** - L'assemblea elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario.-----

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.-----

I verbali debbono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.-----

#### -----Titolo IV-----

#### -----IL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

#### -----IL PRESIDENTE -----

#### -----IL COLLEGIO DEI REVISORI-----

**Art. 13** - Il Consiglio direttivo è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea. -----

L'assemblea stabilisce, al momento delle elezioni del Consiglio direttivo, il numero dei membri che dovranno comporlo.---

Nella votazione ciascun associato può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi dei rappresentanti da eleggere.--

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.-----

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due quinti, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

Art. 14 - Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, per la sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria.-----

In particolare il Consiglio:-----

- attua e coordina le attività secondo le linee individuate dall'assemblea;-----
- tiene i contatti in spirito di collaborazione con la realtà parrocchiale, indicando un proprio rappresentante, nel Consiglio pastorale parrocchiale, se da questo richiesto e ove lo ritenga opportuno;-----
- promuove il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con altre realtà associative;-----
- convoca l'assemblea;-----
- stabilisce le quote annue di associazione;-----
- approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all'assemblea degli associati;-----
- delibera sulla ammissione degli associati e propone la loro decadenza;-----
- conferisce e revoca procure.-----

Art. 15 - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, che durano in carica per l'intero mandato del Consiglio e non possono ricoprire la stessa carica per più di due volte consecutive.-----

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.-----

Art. 16 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà dei consiglieri.-----

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti.-----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro mandato, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.-----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 17 - Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a

cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.-----

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.-----

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.-----

I revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.-----

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.-----

-----Titolo V-----

-----IL PATRIMONIO-----

Art. 18 - Il patrimonio è costituito:-----

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori;-----
- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;---
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

- a) dalle quote e dai contributi degli associati; -----
- b) da eredità, donazioni e legati; -----
- c) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----
- d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;-----
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----
- f) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;---
- g) da erogazioni liberali degli associati e di terzi; -----
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;-----

i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.-----

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.-----

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.-----

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.-----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.-----

Art. 19 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea degli associati.-----

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.-----

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.-----

Art. 20 - L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo.-----

L'Assemblea degli associati delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione

dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.-----  
È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.-----

-----Titolo VI-----

-----IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, al giudizio di un Collegio di tre probiviri che vengono nominati dall'Assemblea in occasione della nomina del Consiglio direttivo e decadono con il Consiglio direttivo stesso. La carica di probiviro è incompatibile con quella di Consigliere del Direttivo. -----

Art. 22 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle sue successive modifiche ed integrazioni.-----

Como, 30 marzo 2006.-----

FIRMATO: Eleonora Balzaretti - Nicola Begalli notaio.-----

*ed allegato*  
E' copia conforme all'originale in carta libera  
per uso fiscale.

*COMO, 16 maggio 2006*



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "REGALI NICOLA" at the top and "NOTAIO IN COMO" at the bottom, with a central emblem. The signature overlaps the seal.